



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Adottato in applicazione dell'art. 18 della legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo recepito dalla L.R. n. 7 del 02/08/2002 e s.m. e i..



FOGLIO NOTIZIE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21
DEL 06/05/2009**

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 21/05/2009 AL 04/06/2009

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 09/06/2009 AL 23/06/2009

IN VIGORE DAL 24/06/2009



INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2	Criteri informativi	Pag. 4
Art. 3	Determinazione dell'incentivo	Pag. 5
Art. 4	Individuazione delle figure avente diritto all'incentivo	Pag. 5
Art. 5	Criteri di nomina delle figure aventi diritto all'incentivo	Pag. 6
Art. 6	Aliquote per la ripartizione dell'incentivo per le attività di progettazione, direzione lavori e collaudo	Pag. 6
Art. 7	Aliquote per la ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione	Pag. 8
Art. 8	Modalità e liquidazione degli incentivi	Pag. 8
Art. 9	Assicurazioni	Pag. 9
Art. 10	Norma transitoria	Pag. 10
Art. 11	Entrata in vigore	Pag. 10



Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione ed erogazione degli incentivi previsti dall'Art.18 della legge n. 109/94 e s.m. e i., così come recepita con la L.R. n. 7/2002 e s.m. e i., nonché dall'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m. e i., in favore del Responsabile Unico del Procedimento, degli incaricati della redazione del progetto di opere pubbliche, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i collaboratori nelle diverse fasi di realizzazione dell'opera.
2. Nel presente regolamento vengono altresì individuate le modalità ed i criteri di ripartizione del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominata.
3. Le somme relative agli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previsti all'interno del quadro economico e fanno carico direttamente agli stanziamenti previsti per la realizzazione per ogni singolo lavoro, opera o atto di pianificazione.
Ai sensi dell'art.18 comma 2 bis della legge sopra citata, l'Amministrazione destina una quota complessiva non inferiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie per la stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geognostiche e geologiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento dei piani generali di sicurezza, secondo quanto previsto ai sensi del D.L. 494/98 e agli studi di finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopra avvenuta nei progetti già esistenti.
Gli importi prelevati dal fondo di cui all'art. 18, comma 2 bis della legge, saranno successivamente recuperati nei relativi capitoli di spesa all'atto del finanziamento dell'opera.

Art. 2

Criteri informativi

1. La ripartizione degli incentivi, stabiliti dalla normativa citata all'art. 1 entro la misura massima del **2,00 %** dell'importo posto a base di gara di un opera pubblica o di un lavoro, avviene per quote parti secondo quanto previsto dall'art. 61, comma 8, della legge 06/08/2008, n. 133 e precisamente lo 0,50% per le prestazioni eseguite dai tecnici dell'ufficio e l'1,50% costituisce economia di spesa per l'Ente.
2. Le opere soggette al presente regolamento sono quelle relative a costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e di impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Nei contratti misti di lavori, fornitura e servizi e nei contratti di fornitura o di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.
3. Le modalità di affidamento e di gara non incidono sull'ammissibilità dei progetti all'incentivazione. L'incentivo è riconosciuto su tutte le specifiche prestazioni che sono svolte



dal personale interno, necessarie alla progettazione, realizzazione e controllo dell'opera o lavoro.

Art. 3

Determinazione dell'incentivo

1. Per ogni singola opera, l'importo a base del calcolo dell'incentivo è dato dalla somma, al lordo del ribasso d'asta, delle seguenti voci:
 - a) Importo dei lavori a base d'asta;
 - b) Importo dei maggiori lavori introdotti con eventuali perizie di variante e suppletive;
 - c) Importo dei lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
 - d) Importi di arredi e forniture connesse all'opera, se specificatamente progettati;

2. In sede di approvazione del progetto, l'accantonamento delle somme è determinato, in rapporto alla entità dell'opera da realizzare sommando il risultato della moltiplicazione di ogni singolo scaglione d'importo per le relative aliquote sotto elencate:

a) Per lavori d'importo fino ad €.	5.000.000,00	2,00 %	
b) Per importo eccedente €.	5.000.000,00 e fino a €.	15.000.000,00	1,6 %
c) Per importo eccedente i	15.000.000,00 di euro	1,4 %	

3. In caso di prestazioni affidate a personale esterno all'Amministrazione, l'importo dell'incentivo sarà decurtato delle quote corrispondenti all'incidenza di tali prestazioni sul valore totale di tutte le prestazioni occorrenti per l'esecuzione dell'opera.

Art. 4

Individuazione delle figure avente diritto all'incentivo

1. Per ogni singola opera o lavoro l'incentivo è ripartito tra le seguenti figure:
 - a) Responsabile unico del procedimento per la funzione e compiti di cui agli art. 7 e 8 del D.P.R. n. 554/99;
 - b) Progettista in quanto direttamente impegnato nel processo tecnico e direttamente responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - c) Coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione, in quanto direttamente impegnato nel processo tecnico e direttamente responsabile sotto il profilo amministrativo civile e penale;
 - d) Direttore dei lavori in quanto direttamente impegnato nel processo tecnico e direttamente responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - e) Collaudatore, in quanto direttamente responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - f) Collaboratori delle suddette figure in quanto direttamente coinvolti nei processi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.



Art. 5

Criteria di nomina delle figure aventi diritto all'incentivo

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, nomina il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.7 della legge n. 109/94, recepito dalla L.R. n. 7/2002 e s.m. e i..
La figura del R.U.P. può coincidere con il progettista o il direttore dei lavori nel caso previsto dall'art. 7 comma 4, del D.P.R. n. 554/99;
2. Il responsabile dell'area, previa relazione del R.U.P., individua con proprie determinazioni il personale che dovrà collaborare nelle varie fasi di progettazione, affidamento, direzione lavori e collaudo. Nella individuazione del personale da incaricare, si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro e dell'indice di urgenza della progettazione, conformemente al programma triennale delle OO.PP.. L'impegno della somma da attribuire sarà assunto all'atto dell'approvazione del progetto.
3. Qualora l'organico presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, previa attestazione del responsabile competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto delle attività del R.U.P. possono essere affidati all'esterno con le modalità e le procedure di cui all'art. 7 della legge n. 109/94.
4. Possono essere incaricati per le attività di progettazione i dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono redigere progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Amministrazione da almeno 5 anni con inquadramento in un profilo professionale tecnico o che abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
5. La nomina del collaudatore spetta al Sindaco o all'Assessore delegato.
6. Può essere inserito nello staff di supporto al R.U.P. anche personale di settore diverso da quello titolare del procedimento, previo accordo tra i responsabili interessati, in relazione ai compiti specifici che possono rientrare nell'attività di progettazione.

Art. 6

Aliquote per la ripartizione dell'incentivo per le attività di progettazione, direzione lavori e collaudo

1. Le singole quote parti corrispondenti alle prestazioni svolte dal personale dipendente sono suddivise fra coloro che vi hanno concorso in relazione alle diverse responsabilità professionali e del grado di partecipazione in base alle aliquote indicate nella tabella 1, che potranno essere ridotte in caso di partecipazione marginale.



TABELLA 1			
FUNZIONE	% SUL TOTALE	ATTIVITA'	% SUL TOTALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25 %		25 %
GRUPPO DI PROGETTAZIONE	29 %	PROGETTISTA	19 %
		SUPPORTO TECNICO	5 %
		COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	5 %
UFFICIO DIREZIONE LAVORI	30 %	DIRETTORE LAVORI	20 %
		CONTABILE	5 %
		ASSISTENTE LAVORI	5 %
COLLAUDO	8 %		8 %
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI SUPPORTO PER TUTTE LE FUNZIONI	8 %		8 %
TOTALE	100 %		100 %

2. Per lavori di manutenzione ordinaria e per contratti aperti, in considerazione dell'ordinarietà della manutenzione e della conseguente scarsa entità e complessità dei lavori da eseguire, a fronte di un maggiore impegno per il compito di direzione lavori misure e contabilità si applicano le aliquote indicate in tabella 2.

TABELLA 2 – lavori di manutenzione ordinaria e contratti aperti			
FUNZIONE	% SUL TOTALE	ATTIVITA'	% SUL TOTALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25 %		25 %
GRUPPO DI PROGETTAZIONE	19 %	PROGETTISTA	13 %
		SUPPORTO TECNICO	3 %
		COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	3 %
UFFICIO DIREZIONE LAVORI	48 %	DIRETTORE LAVORI	30 %
		CONTABILE	9 %
		ASSISTENTE LAVORI	9 %
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI SUPPORTO PER TUTTE LE FUNZIONI	8 %		8 %
TOTALE	100 %		100 %

3. All'effettiva esecuzione delle prestazioni fa fede il completamento della relativa fase del procedimento, secondo la seguente suddivisione:
- Approvazione progettazione da parte dell'organo competente;
 - Completamento D.L. con emissione certificato di ultimazione lavori;
 - Emissione certificato regolare esecuzione o certificato di collaudo.



4. Nelle suddette tabelle sono indicate le quote spettanti alle varie figure partecipanti al procedimento dell'opera pubblica, da intendersi come pesi da considerare in fase di distribuzione e non come sub –aliquote massime erogabili (esempio: se il progettista è unico, non avendo previsto un supporto tecnico ed un coordinatore per la sicurezza, avrà diritto all'intera aliquota del 29 % (Tab. 1) o del 19 % (Tab. 2)).

Art. 7

Aliquote per la ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione

1. Per gli atti di pianificazione comunque denominati, è riconosciuto un incentivo pari al 30 % della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti.
2. L'importo dell'incentivo è determinato calcolando, per ogni progetto, la tariffa professionale senza riconoscimento di alcuna spesa. L'incentivo è ripartito tra coloro che a diverso titolo partecipano alla redazione dell'atto, nel modo seguente:
 - a) 35 % al soggetto firmatario dell'atto di pianificazione;
 - b) 30 % al/ai soggetti che predispongono gli elaborati grafici, coordinati dal soggetto di cui al punto a) il quale effettuerà la quantificazione percentuale dei singoli apporti, in funzione del tempo dedicato della dedizione mantenuta nei compiti assegnati, dell'apporto quantitativo e qualitativo. Il soggetto di cui al punto a) può motivatamente revocare le nomine dei dipendenti che non dimostrano sufficiente rendimento per l'attività assegnatagli;
 - c) 25 % a chi redige relazioni tecniche e studi a supporto tecnico (ad esempio geologi);
 - d) 10 % agli altri soggetti che hanno supportato attività di pianificazione sotto il profilo tecnico ed amministrativo.
3. Al soggetto che dovrà firmare l'atto corrisponde la figura del responsabile del servizio afferente all'attività di pianificazione e con quella di altro soggetto/i dallo stesso designato/i. Il personale dipendente costituente gruppo di lavoro per tutte le funzioni è designato dal responsabile del servizio con apposito provvedimento. In caso di insufficienza di proprio personale ci si potrà avvalere di personale di altri servizi, previa consultazione dei rispettivi responsabili.
4. Nella individuazione dei soggetti ci si dovrà attenere ai principi di professionalità, efficienza dei servizi, prestazione fra il personale abilitato o professionalmente preparato, nonché ai carichi di lavoro di ciascun ufficio interessato.
5. All'effettiva esecuzione delle prestazioni fa fede l'approvazione dell'atto di pianificazione da parte dell'organo competente.

Art. 8

Modalità e liquidazione degli incentivi



1. Il responsabile competente, di concerto con il responsabile del procedimento, dopo aver disposto i conteggi di cui agli art. 6 e 7 predispone gli atti per la liquidazione delle relative competenze al personale individuato secondo i criteri previsti dall'art.5.
2. L'incentivo spettante al personale dipendente dell'Amministrazione per le attività di cui all'art. 6 viene liquidato per ogni singola opera come segue:

a. Responsabile unico del procedimento	
I. approvazione ultimo stadio progettazione	40 %
II. emissione certificato ultimazione lavori	40 %
III. approvazione C.R.E. o certificato di collaudo	20 %
b) Gruppo di progettazione	
I. approvazione ultimo stadio progettazione	100%
c) Direzione lavori	
I. emissione certificato di ultimazione lavori	80 %
II. approvazione C.R.E. o certif. di collaudo	20 %
d) collaudo	
I. approvazione C.R.E. o certif. di collaudo	100%
e) collaboratori amministrativi	
I. approvazione ultimo stadio progettazione e/o affidamento lavori	50%
II. approvazione C.R.E. o certificato di collaudo	50 %

3. Per vizi o errori nella progettazione ai sensi dell'art. 25 comma d) della legge n. 109/94 nessun incentivo è dovuto ai progettisti interni nel caso in cui i maggiori costi superano il 5 % o il 10 % (solo per il lavori di recupero ristrutturazione, manutenzione e restauro) assegnati dalla legge per la risoluzione di aspetti di dettaglio. L'Amministrazione potrà rivalersi tramite polizze attivate allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa in favore dei professionisti interni.

La liquidazione degli incentivi relativi ad atti di pianificazione di cui all'art. 7 avviene in un'unica soluzione successivamente al provvedimento di approvazione dell'atto da parte dell'organo competente.

Le somme liquidate ai sensi del presente regolamento si intendono al netto degli oneri riflessi (IRAP e contributi previdenziali), che saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico del progetto approvato.

Art. 9 Assicurazioni

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 4), della legge n 109/94 e s.m. e i. nel testo recepito dalla legge regionale n. 7/2002 e s.m. e i. l'Amministrazione stipula apposita polizza a garanzia dei dipendenti incaricati della progettazione.
2. L'importo da garantire va stabilito nella misura prevista dall'art. 30, comma 5, della legge 109/94 e s.m. e i. , così come recepito con la L.R. n. 7/2002 e s.m. e i.



Art. 10

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica nei confronti dei dipendenti che hanno svolto i sopra individuati compiti a decorrere dell'entrata in vigore della L.R. n. 7/2002 (09/09/2002) anche se i relativi incarichi sono stati affidati prima della suddetta data, a condizione che il finanziamento dell'incentivo sia reperibile all'interno delle somme già previste per la realizzazione dell'opera. Fino al 31 dicembre 2008 la misura percentuale da ripartire quale incentivo può essere fino ad un massimo del 2,00% dell'importo posto a base di gara, qualora risulta disponibile.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la ripubblicazione del provvedimento deliberativo di approvazione, divenuto esecutivo.
2. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui alla legge n. 109/94 e s.m. e i., così come recepita con L.R. n. 7/2002 e s.m. e i., al D.P.R. n. 554/99, nonché del C.C.N.L. vigenti.

